

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I<sup>a</sup> SEZIONE

LNP

### COMUNICATO UFFICIALE N. 299/CGF

(2007/2008)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 158/CGF – RIUNIONE DELL'11 APRILE 2008

##### 1° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Leoni Dr. Roberto, Mezzacapo Dr. Salvatore – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RECLAMO DEL F.C. JUVENTUS S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 6.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/JUVENTUS DEL 22.3.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 224 del 25.3.2008)

Sulla scorta del referto arbitrale relativo alla gara Inter – Juventus del 22.3.2008, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha irrogato alla società Juventus S.p.A. la sanzione dell'ammenda pari a €6.000,00 *“per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, acceso due fumogeni e due bengala e fatto esplodere un petardo”*. Il Giudice Sportivo, peraltro, ha disposto per una entità della sanzione attenuata ex art. 13, comma 1, lett. b) e c) e comma 2 C.G.S. per avere la società in questione concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi, pur segnalando sul punto la *“recidiva”*.

Con il reclamo in esame, la società Juventus, in persona del suo Amministratore Delegato, ha chiesto alla adita Corte di Giustizia Federale l'annullamento della ricordata decisione del Giudice sportivo, anche in ordine alla contestata recidiva.

Nell'atto di reclamo, la ricorrente – richiamate le determinazioni dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive n. 19/2008 del 6.3.2008 ed il conseguente decreto del Prefetto della Provincia di Milano in data 11.3.2008 con cui è stato eliminato per la gara Inter/Juventus del 22.3.2008 il *“settore ospiti”* con annullamento dei relativi tagliandi eventualmente già venduti ed è stata disposta la vendita dei biglietti esclusivamente per i residenti nella provincia di Milano – asserisce l'impossibilità di attribuire le condotte illecite censurate a titolo di responsabilità oggettiva alla ricorrente società. E ciò non essendo possibile a monte, ad avviso della medesima ricorrente, imputare con certezza a tifosi e supporters della medesima Juventus l'accensione di bengala e l'esplosione di petardi rilevati nel referto arbitrale.

Il reclamo, pur affidato a suggestive argomentazioni, non è tuttavia meritevole di accoglimento.

A ben considerare, l'argomento che muove dalle formali prescrizioni dettate dall'Osservatorio e quindi dalla Prefettura di Milano per asserire che ciò solo comporta l'estraneità dei tifosi della Juventus ai fatti contestati prova, come si suol dire, troppo. Laddove, di contro, il referto è circostanziato nel ricondurre la condotta censurata ad un ristretto settore della curva altrimenti riservata ai tifosi ospiti (nella specie, la curva sud), nel quale ristretto settore i detti tifosi della squadra ospite sono stati per tali agevolmente individuati in sede di referto.

Sul piano logico e fattuale la ricostruzione operata nel referto arbitrale e condivisa dal Giudice Sportivo è poi corroborata dalla coincidenza dell'accensione dei fumogeni al momento della realizzazione delle reti da parte della Juventus ed al fischio di chiusura della gara, consacrante la vittoria fuori casa di questa squadra. In corrispondenza, cioè, di momenti di oggettiva esultanza della tifoseria juventina, apparendo francamente fantasioso il solo ipotizzare che l'esplosione di gioia e con essa di fumogeni sia riconducibile alla tifoseria interista debitamente camuffata.

Da ultimo, corrisponde ad un dato notorio che le prescrizioni quali quelle sopra richiamate intese a limitare la presenza in determinate gare della tifoseria ospite, sono appunto idonee a limitarla, essendo oggettivamente impossibile escluderla del tutto. Non a caso, nel referto arbitrale si parla di tifosi juventini sistemati in uno spicchio della sola curva sud dello stadio "Meazza".

In conclusione, avuto anche riguardo alla recidiva della società ricorrente quanto alla imputabilità ad essa a titolo di responsabilità oggettiva di analoghe e ripetute condotte tenute dalla propria tifoseria nella presente stagione 2007/2008, deve essere affermata la infondatezza del ricorso in esame.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal F.C. Juventus S.p.A. di Torino e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

**2) RECLAMO CON PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'A.C. BARI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE JADID ABDERRAZZAK SEGUITO GARA BRESCIA/BARI DEL 5.04.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 236 del 08.04.2008)

All'esito della gara Brescia/Bari del 5.4.2008, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al calciatore Jadid Abderrazzak la sanzione della squalifica per due giornate di gara "per avere, al termine della gara, colpito con un pugno la porta dello spogliatoio arbitrale, rivolgendo un'espressione ingiuriosa agli ufficiali di gara, infrazione rilevata dal collaboratore della Procura federale".

Ricorreva alla Corte, con procedimento d'urgenza ex art. 37.7 C.G.S., la società Bari.

Al dibattimento fissato per l'11.4.2008 erano presenti il calciatore Jadid ed il Segretario signor D'Oronzo.

La società sosteneva nel reclamo e le parti presenti ribadivano:

- che la partita, pur molto combattuta, non aveva portato strascichi polemici riferiti a decisioni arbitrali e di conseguenza non potevano esserci motivi di protesta da parte del calciatore nei confronti degli ufficiali di gara;

- che ai calciatori del Bari era stato riconosciuto dagli avversari un "eccessivo impegno" agonistico;

- che il calciatore Jadid, militava da pochi mesi nelle file del Bari pervenendo, da pochi mesi in prestito proprio dal Brescia;

- che la frase volgare percepita dal rappresentante della Procura federale non era rivolta agli ufficiali di gara, bensì agli ex compagni del Brescia che lo avevano "beccato" (provocato) nel corso della gara;

- che dai rapporti degli ufficiali di gara nulla era stato dedotto in merito all'episodio;

- che il gesto e la frase, pur deprecabili, erano frutto solo di uno sfogo personale nei confronti degli ex compagni e non degli ufficiali di gara e conseguentemente la sanzione inflitta, frutto di un equivoco, ingiusta.

Il reclamo così come proposto è fondato e deve essere accolto.

Non appare, infatti, provato che la frase volgare del calciatore Jadid fosse diretta agli ufficiali di gara essendo, per contro, verosimile, che la stessa fosse, invece indirizzata ai suoi ex compagni di squadra che nel corso della gara lo avevano provocato in conseguenza dello “eccessivo impegno” che lo stesso Jadid aveva profuso nel corso della gara.

A riprova di ciò milita il fatto che gli ufficiali di gara alcunché avevano repertato circa l’episodio di cui trattasi.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo con procedimento d’urgenza come sopra proposto dall’A.C. Bari di Bari e, per l’effetto, annulla l’impugnata delibera.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### **2° Collegio composto dai Signori:**

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Leoni Dr. Roberto, Maiello Dr. Umberto – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

### **3) RECLAMO DELL’A.C. MILAN S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE NESTA ALESSANDRO SEGUITO GARA MILAN/ATALANTA DEL 30.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 228 dell’1.4.2008)**

Con la decisione in epigrafe il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti ha applicato nei confronti di Alessandro Nesta, calciatore tesserato per l’A.C. Milan S.p.A., la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara.

E ciò in ragione del fatto che, al 47° del secondo tempo della gara Milan/Atalanta, tenutasi in data 30.3.2008, il predetto calciatore pronunciava all’indirizzo dell’arbitro un’espressione ingiuriosa.

Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto ricorso l’A.C. Milan S.p.A., all’uopo deducendo la sproporzione della sanzione comminata sia rispetto alla contenuta valenza offensiva della condotta in contestazione sia in ragione della correttezza del proprio calciatore, fatta palese dal suo “*curriculum*” disciplinare.

Sulla scorta del descritto costruito giuridico, la società ricorrente, intervenendo nel corso dell’udienza di discussione, ha, quindi, concluso per una parziale riforma della decisione impugnata, con conseguente riduzione dell’entità della detta sanzione.

Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.

Vale, anzitutto, premettere che alcun dubbio residua sull’esatta dinamica dei fatti in contestazione, puntualmente ricostruiti nel rapporto dell’arbitro, assistito, com’è noto, da fede privilegiata.

Del pari, non può dubitarsi dell’intrinseca attitudine offensiva dell’espressione in contestazione, manifestamente idonea di per se stessa a riflettere – anche in considerazione della tipologia del rapporto che intercorre tra l’arbitro ed il calciatore - carattere di spregio e, dunque, tale da offendere l’onore ed il decoro del suo diretto destinatario ( appunto il direttore di gara).

Quanto poi alla misura della sanzione inflitta, la Corte ritiene, contrariamente a quanto dedotto, che la sanzione comminata al ricorrente sia proporzionata alla natura ed alla gravità dei fatti commessi, anche in considerazione del particolare disvalore che la condotta in esame, per le sue modalità esecutive, riflette.

Sotto tale profilo, non può non essere rimarcata l’insistita azione di protesta posta in essere in modo plateale dal calciatore che, per ben due volte, ha “urlato” all’arbitro, quando il gioco era fermo e da una distanza di appena un metro, la sopra riportata espressione ingiuriosa.

Le gravi modalità esecutive con cui Nesta ha attuato i suoi propositi di offesa rendono, dunque, prive di rilievo, in un ponderato giudizio di bilanciamento, il vissuto sportivo del menzionato atleta che, pertanto, non vale ad attenuare la carica offensiva della condotta, punita con la sanzione editale.

Né ai medesimi fini, può essere valorizzata, quale esimente, la dedotta “enfasi agonistica” che avrebbe caratterizzato il contesto di riferimento, dal momento che le pressioni di ordine emotivo

evocate nel ricorso – piuttosto che fattori fortuiti imprevedibili ed inevitabili - costituiscono un dato costante di ogni competizione, tanto più se di alto livello, sicchè il loro controllo costituisce un comportamento incondizionatamente esigibile da ogni calciatore.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va respinto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.C. Milano S.p.A. di Milano e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Dr. Gerardo Mastrandrea

-----

**Publicato in Roma il 17 Luglio 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete